



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE	Data: 30/05.2016	EAL 23
---------------------------------------	------------------	--------

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO “SERVIZI AEREI NON DI LINEA CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA”

Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni.

L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.



Circolare

EAL 23

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 2 di 14

STATO DI AGGIORNAMENTO

8

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 3 di 14

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. APPLICABILITÀ	4
3. DEFINIZIONI.....	4
4. ACCREDITAMENTO DI VETTORI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA.....	6
5. AUTORIZZAZIONI	7
5.1 Autorizzazione per servizi aerei non di linea con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) uguale o superiore ai 20 posti e per servizi aerei non di linea per il trasporto di merci e/o posta	7
5.1.1. <i>Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione</i>	8
5.1.2. <i>Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione</i>	9
5.1.3 <i>Provvedimento di autorizzazione</i>	9
5.1.4 <i>Modifiche al programma autorizzato</i>	10
5.2 Autorizzazione per servizi aerei non di linea con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore ai 20 posti (voli taxi) - Blanket permit	11
6. COLLEGAMENTI IN QUINTA E SETTIMA LIBERTÀ.....	12
7. PROCURA DI RAPPRESENTANZA	13
8. CONTROLLI	13
9. COORDINAMENTO DEGLI ORARI DI SCALO.....	13
10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	13
11. DECORRENZA	14



Circolare

EAL 23

Applicazione del Regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea"

30/05/2016

pag. 4 di 14

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento ENAC "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea" ed. 2 del 21 dicembre 2015 (di seguito indicato come Regolamento), in attuazione dell'art. 787 del codice della navigazione, stabilisce i requisiti e le procedure amministrative applicabili a tale tipologia di servizi di trasporto aereo, ferma restando la disciplina derivante dai vigenti accordi internazionali in materia.

La presente Circolare definisce le modalità applicative di detto Regolamento.

2. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica ai vettori dell'Unione Europea e di Paesi terzi richiedenti l'autorizzazione ad operare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo non di linea su rotte extra-UE, da e per il territorio nazionale. Rimane ferma la disciplina prevista in tale materia dagli accordi aerei internazionali.

Per i servizi non di linea operati da vettori di Paesi extra-UE la Circolare si applica a condizione che ai vettori italiani e ai vettori comunitari stabiliti in Italia venga garantito analogo trattamento (condizione di reciprocità).

In attesa dell'emanazione da parte dell'ENAC di apposite disposizioni procedurali, ai servizi aerei non di linea per il trasporto di merci pericolose si applica il sopracitato Regolamento, il Regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose" ed.1 del 31 ottobre 2011, l'Annesso 18 ICAO e le "ICAO Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air" (Doc. 9284).

3. DEFINIZIONI

Servizio aereo non di linea (volo charter): attività di trasporto di passeggeri, merci e/o posta effettuate a titolo oneroso diverse dai servizi aerei di linea e rispondenti alle tipologie indicate nel Regolamento. Nell'ambito dei servizi aerei non di linea per il trasporto passeggeri, si distinguono:

- Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri uguale o superiore a 20 posti;

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 5 di 14

- Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri inferiore a 20 posti (voli taxi).

Servizio aereo di linea: (Rif. Regolamento (CE) n. 1008/2008) una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti, in base ad un orario pubblicato, oppure con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.

Configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) : la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l’esclusione dei sedili dell’equipaggio, stabilita ai fini operativi e specificata nel Manuale delle Operazioni relativo all’aeromobile interessato.

Serie di voli: un numero di almeno cinque voli da effettuarsi con regolarità su di una medesima rotta nello stesso giorno della settimana nella stessa stagione di traffico.

Volo singolo: il volo unico o l’insieme di voli, non superiore a quattro, da effettuarsi per due mesi consecutivi su di una medesima rotta.

Volo in quinta libertà: volo, originante dallo Stato A, effettuato dal vettore di nazionalità A con facoltà di imbarcare e sbarcare nello Stato B passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati ad uno Stato C.

Volo in settima libertà: volo effettuato dal vettore di nazionalità A con facoltà di effettuare trasporto di passeggeri, merci e posta tra gli Stati B e C.

Seat only (vendita del solo posto): la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati, di posti cui non siano abbinati altri servizi, come ad esempio l’alloggio.

Contratto di noleggio volo charter: contratto con il quale il vettore aereo si obbliga nei confronti dell’altro contraente, verso corrispettivo, a compiere con un aeromobile determinato uno o più voli di cui alle tipologie previste dal Regolamento.

Contratto di wet lease (noleggio aeromobile con equipaggio): contratto tra vettori aerei in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del noleggiante (lessor).

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 6 di 14

Dichiarazione di non-objection: dichiarazione con cui i vettori nazionali e i vettori comunitari stabiliti in Italia esprimono la propria indisponibilità ad operare i collegamenti in 5^a e 7^a libertà per i quali i vettori extra-UE richiedono l’autorizzazione.

TCO Authorization (Third Country Operator Authorization): autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 452/2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. ACCREDITAMENTO DI VETTORI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, i vettori di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che intendono operare per la prima volta in Italia servizi aerei non di linea su rotte extra-UE e che siano in possesso della “TCO Authorization” rilasciata da EASA presentano richiesta di accreditamento all’ENAC-Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, unitamente alla seguente documentazione:

- a) Programma di Sicurezza approvato dalla Autorità dell’Aviazione Civile del Paese di appartenenza, corredata da una dichiarazione dell’Autorità stessa che ne attesta la conformità ai requisiti previsti dall’Annesso 17 ICAO;
- b) certificato di assicurazione in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004.

Qualora necessario, la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata.

La richiesta di accreditamento è accolta a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) rispondenza tra i contenuti della “TCO Authorization” relativi agli aeromobili da utilizzare per i voli in Italia e il Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità;
- b) approvazione del Programma di Sicurezza del vettore da parte della competente Autorità Nazionale dell’Aviazione Civile e dichiarazione di conformità dello stesso ai requisiti previsti dall’Annesso 17 ICAO;
- c) presenza di copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004.

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 7 di 14

Nel periodo transitorio previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 452/2014, prima del rilascio della “TCO Authorization” da parte di EASA, l’ENAC valuta la sicurezza dell’operatore in base alla regolamentazione nazionale.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze informa il vettore dell’esito della procedura di accreditamento.

L’accreditamento resta valido a condizione che:

- a) la “TCO Authorization” rilasciata dall’EASA non sia stata sospesa o revocata;
- b) l’accreditamento non sia sospeso o revocato dall’ENAC o il vettore non vi abbia rinunciato;
- c) la copertura assicurativa sia in corso di validità;
- d) tutti gli aggiornamenti al Programma di Sicurezza del vettore risultino approvati dalla competente Autorità Nazionale dell’Aviazione Civile.

5. AUTORIZZAZIONI

Le richieste di autorizzazione per i servizi aerei non di linea su rotte extra-UE sono inviate all’ENAC - Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze tramite posta elettronica, agli indirizzi indicati al successivo par. 10. La Direzione, espletata l’eventuale procedura di accreditamento, effettua le verifiche relative al volo o ai voli oggetto della richiesta.

5.1 Autorizzazione per servizi aerei non di linea con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) uguale o superiore ai 20 posti e per servizi aerei non di linea per il trasporto di merci e/o posta

Per i suindicati servizi aerei non di linea le richieste di autorizzazione devono riportare i seguenti dati:

- a) dati identificativi del vettore;
- b) codice identificativo (ICAO e IATA) e numero di volo;
- c) percorso completo;
- d) numero delle frequenze (in caso di serie di voli);
- e) giorni di operazione o periodo operativo (in caso di serie di voli);
- f) tipologia di aeromobile e marche di registrazione, con indicazione degli eventuali aeromobili in *wet lease*;
- g) tipo di trasporto (se passeggeri o cargo).

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 8 di 14

In caso di voli “all cargo” le richieste devono inoltre riportare:

- a) dati identificativi del noleggiatore del volo;
- b) dati identificativi dello spedizioniere;
- c) dati identificativi del mittente e del destinatario della merce;
- d) tipologia di merce trasportata.

Per i voli per manifestazioni speciali è richiesta anche l’indicazione della manifestazione interessata.

5.1.1. Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione

Unitamente alla richiesta viene inviata la seguente documentazione:

- a) nel caso di voli tutto compreso, copia del contratto di noleggio stipulato con l’operatore turistico con evidenza dei voli oggetto del contratto e copia dei contratti eventualmente stipulati con brokers o mediatori, con indicazione del sito web dell’operatore turistico e del sito web ove vengono pubblicizzati e venduti i voli;
- b) nel caso di voli per uso proprio, dichiarazione del committente in merito all’assunzione a proprio carico, in tutto o in parte, del costo del noleggio;
- c) nel caso di voli per il trasporto merci e posta, copia del contratto di noleggio.

I vettori che intendono operare con un aeromobile impiegato sulla base di un contratto di *wet lease* ACMI (*Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance*) sono tenuti a presentare un’istanza completa della documentazione di seguito indicata:

A. Aeromobili inseriti nel COA di vettori extra-UE:

- a) copia del contratto di *wet lease*, completo di eventuale annesso relativo alle rotte da operare;
- b) copia dell’approvazione al *wet lease* rilasciata dall’Autorità del Paese di registrazione del vettore richiedente l’autorizzazione (*approval*);
- c) copia della certificazione assicurativa redatta in conformità con quanto stabilito nel contratto di *wet lease* relativamente alle responsabilità assicurative.

Se ritenuto necessario, la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze richiede la produzione di ulteriore documentazione.

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 9 di 14

L’impiego di aeromobili inseriti nel COA di un vettore non accreditato dall’ENAC potrà essere autorizzato solo dopo la positiva conclusione della procedura di accreditamento del medesimo vettore.

B. Aeromobili inseriti nel COA di vettori italiani o comunitari:

- a) copia del contratto di *wet lease*, completo di eventuale annesso relativo alle rotte da operare;
- b) copia dell’approvazione al *wet lease* rilasciata dall’Autorità del Paese comunitario di registrazione del vettore che concede l’aeromobile in *wet lease (approval)*.

5.1.2. *Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione*

Le richieste di autorizzazione di cui al par. 5.1 sono presentate entro i seguenti termini:

- a) vettori di Paesi non appartenenti all’Unione Europea non accreditati: almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio delle operazioni;
- b) vettori di Paesi non appartenenti all’Unione Europea già accreditati: almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della serie di voli;
- c) vettori con licenza di esercizio rilasciata in Italia o vettori di Paesi membri della Unione Europea: almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della serie di voli;
- d) voli singoli: almeno 5 giorni lavorativi prima della data del volo;
- e) voli operati con aeromobile noleggiato in *wet lease (ACMI)* da vettore extra-UE già accreditato: almeno 7 giorni lavorativi prima della data del volo;
- f) voli per collegamenti operati in 5^a e 7^a libertà: almeno 7 giorni lavorativi prima della data del volo in caso di voli singoli e almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio della serie di voli.

Per i voli umanitari e di emergenza la comunicazione deve pervenire con il massimo preavviso possibile e deve indicare l’emergenza da soddisfare.

5.1.3 *Provvedimento di autorizzazione*

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze esamina la richiesta di autorizzazione e la documentazione elencata al par. 5.1.1 e autorizza i voli, dandone comunicazione alle Direzioni Aeroportuali interessate.

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea"

30/05/2016

pag. 10 di 14

Su richiesta, e per i vettori extra-UE a condizione di reciprocità, sui voli tutto compreso può essere autorizzato il trasporto di passeggeri acquirenti la formula del "seat only" nella misura massima del 20% della capacità dell'aeromobile, qualora sulla rotta interessata siano assenti servizi di linea diretti.

Sui voli per il trasporto di passeggeri, su richiesta, e a condizioni di reciprocità per i vettori extra-UE, può essere autorizzato il trasporto di merce nella capacità residua della stiva dell'aeromobile o nella parte adibita al trasporto di merce dello stesso, qualora sulla rotta interessata siano assenti servizi di linea diretti.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione in caso di inosservanza delle condizioni poste nell'autorizzazione stessa, di operazioni su scali non autorizzati, di voli effettuati con documentazione non in corso di validità e in caso di violazione della normativa in vigore.

L'autorizzazione ai vettori extra-UE può essere negata, sospesa o revocata qualora il Paese di nazionalità degli stessi non garantisca analogo trattamento ai vettori italiani e ai vettori comunitari stabiliti in Italia.

5.1.4 Modifiche al programma autorizzato

Le modifiche al programma apportate nel corso della stagione di traffico sono soggette ad autorizzazione da parte della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze.

La modifica va richiesta entro i termini previsti al precedente par. 5.1.2, via posta elettronica agli indirizzi indicati al par. 10 della presente Circolare, allegando la documentazione a supporto.

Eventuali rilievi da parte della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze sono comunicati tempestivamente e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei voli.

L'autorizzazione non è necessaria per i vettori che intendano apportare le seguenti modifiche all'operativo di singoli voli autorizzati:

- cancellazione di voli;
- inversione di scali intermedi;
- inserimento, sostituzione o cancellazione di uno scalo all'interno del medesimo Paese estero di provenienza/destinazione del volo, tranne nei casi in cui si intende operare collegamenti in 5^a e 7^a libertà;

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 11 di 14

- sostituzione dell'aeroporto estero di provenienza o di destinazione nelle tratte di posizionamento;
- sostituzione dell'aeromobile con altro aeromobile incluso nel COA del vettore;
- unificazione di voli distinti operati all'interno del medesimo Paese di provenienza/destinazione del volo, per motivi tecnici e riprotezione passeggeri.

In tutti i casi sopra indicati il vettore è comunque sempre tenuto a notificare la modifica.

In caso di sostituzione dell'aeromobile con altro impiegato sulla base di un contratto di *wet lease* ACMI è necessario richiedere l'autorizzazione con le modalità indicate ai punti A e B del precedente par. 5.1.1.

5.2 Autorizzazione per servizi aerei non di linea con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore ai 20 posti (voli taxi) - *Blanket permit*

La richiesta di autorizzazione presentata dai vettori extra UE per i suindicati servizi aerei non di linea deve pervenire alla Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio delle operazioni sul territorio italiano.

La richiesta riporta i dati identificativi del vettore e indica la tipologia di aeromobile, le marche di registrazione e il relativo titolo di disponibilità. In caso di impiego di aeromobile in *wet lease* si fa riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.1.1.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze rilascia un'autorizzazione valida per l'effettuazione di voli da/per tutti gli scali italiani doganali e sanitari (o derogati) aperti al traffico civile (*Blanket permit*).

La richiesta di autorizzazione per l'utilizzazione di aeromobili aggiuntivi o in sostituzione di quelli già autorizzati deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data del volo, unitamente al certificato di assicurazione.

L'autorizzazione ha validità annuale o fino alla diversa data di scadenza indicata nell'autorizzazione medesima.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione.



Circolare

EAL 23

Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”

30/05/2016

pag. 12 di 14

Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso a tutte le Direzioni Aeroportuali interessate.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze può sospendere o revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione nei casi di cui al precedente par. 5.1.3.

I vettori nazionali e comunitari non necessitano di preventiva autorizzazione per la tipologia di voli di cui al presente articolo.

6. COLLEGAMENTI IN QUINTA E SETTIMA LIBERTÀ

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento i vettori di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che intendono operare collegamenti aerei non di linea in quinta e settima libertà per il trasporto di passeggeri presentano, unitamente alla richiesta di autorizzazione, copia della richiesta di *non objection* inviata ai vettori aerei con licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC, nonché ai vettori aerei comunitari stabiliti in Italia.

L’eventuale dichiarazione di *objection* deve essere manifestata direttamente al vettore aereo richiedente almeno 3 giorni prima della data del volo, dandone al contempo informativa alla Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze. La dichiarazione tardiva non è presa in considerazione.

La Direzione prende in considerazione le dichiarazioni di *objection* espresse dai vettori secondo il seguente ordine di priorità e a condizione che gli stessi diano prova di potere soddisfare con un solo volo la capacità richiesta, in relazione al numero di passeggeri da trasportare:

- a) vettore che esercita servizi di linea sulla stessa rotta;
- b) vettore che opera servizi non di linea già programmati sulla tratta;
- c) vettori diversi.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, effettuate le verifiche del caso, accoglie la dichiarazione del vettore che abbia dimostrato concretamente la propria disponibilità ad operare e comunica al vettore extra-UE l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di autorizzazione.

I vettori di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che intendono effettuare voli “*all cargo*” in quinta e settima libertà utilizzando aeromobili con configurazione “*all cargo*” non sono tenuti a presentare la richiesta di *non objection*.

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea"

30/05/2016

pag. 13 di 14

7. PROCURA DI RAPPRESENTANZA

Qualora la richiesta di autorizzazione non venga presentata direttamente dal vettore aereo operante il volo ma da un soggetto che lo rappresenta, quest'ultimo deve inviare alla Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze la procura di rappresentanza rilasciata in suo favore, autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale.

La procura di rappresentanza deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche-consolari italiane all'estero o, se lo Stato di registrazione del vettore ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961, tramite apposizione della postilla da parte della competente Autorità interna designata dallo stesso Stato. La postilla non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto ha aderito a una convenzione internazionale che la esclude.

8. CONTROLLI

Le Direzioni territoriali dell'ENAC effettuano controlli a campione sullo svolgimento dei servizi autorizzati e informano la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze delle eventuali difformità verificatesi nel corso della stagione di traffico rispetto agli operativi autorizzati.

9. COORDINAMENTO DEGLI ORARI DI SCALO

I vettori sono tenuti ad osservare le condizioni operative prescritte in via generale o specifica, nonché le disposizioni amministrative vigenti emanate dall'ENAC in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale.

Gli orari di scalo sugli aeroporti coordinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 793/2004 sono soggetti al preventivo coordinamento con Assoclearance.

10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni e la documentazione relative ai servizi oggetto della presente Circolare sono inviate all'ENAC per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

1. per i vettori di Paesi extra UE: charter.permits@enac.gov.it

**Circolare****EAL 23**

Applicazione del Regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea"

30/05/2016

pag. 14 di 14

2. per i vettori di Paesi UE: eu.notification@enac.gov.it
3. per i vettori italiani: vettori.italiani@enac.gov.it
4. per l'accreditamento di vettori di Paesi extra UE: charter.permits@enac.gov.it.

11. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessio Quaranta'.